CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 7

Nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di eta' stabilito dalle norme in vigore per le assunzioni di personale salariato e per il passaggio in ruolo dei salariati non di ruolo e' elevato di 4 anni.

Tale aumento si cumula con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore per i salariati dello Stato, purche' complessivamente non risulti una maggiorazione superiore ad anni 15.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	I — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dello Stato
Sezione	I — Impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it